

Scheda informativa sulle assicurazioni sociali per il personale operativo e il personale assoggettato a un CCL

Ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2022

La presente scheda informativa è parte integrante del contratto di lavoro ed è valida fino a revoca. Se un CCL valido contiene disposizioni diverse, si applicano le condizioni del CCL.

AVS/AI/IPG/AD	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
AVS	4,35%	4,35%	8,7%
AI	0,7%	0,7%	1,4%
IPG	0,25%	0,25%	0,5%
AD	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148 200.00; oltre i CHF 148 200.00: contributo di solidarietà dello 0,5%	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148 200.00; oltre i CHF 148 200.00: contributo di solidarietà dello 0,5%	2,2% per reddito annuo fino a CHF 148 200.00; oltre i CHF 148 200.00: contributo di solidarietà dell'1%
Totale	6,4% senza contributo di solidarietà	6,4% senza contributo di solidarietà	12,8% senza contributo di solidarietà

AZA (Ausgleichskasse der Zürcher Arbeitgeber, cassa di compensazione dei datori di lavoro di Zurigo) è la cassa di compensazione responsabile per VebeGo. www.aza.ch

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Infortunio non professionale (INP) <small>a partire da 8 ore di lavoro per settimana</small>	0,0%	1,79%	1,79%
Infortunio professionale (IP)	1,1225%	0,0%	1,1225%

L'assicurazione contro gli infortuni è stata stipulata con la Suva per i rischi di infortunio professionale e non professionale. In caso di incapacità lavorativa a causa di infortunio, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario al 100% il giorno dell'infortunio. A partire dal 2° giorno dall'infortunio, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario all'80% (a tempo indeterminato).

A partire dal terzo giorno successivo all'infortunio, la Suva versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario annuo massimo assicurato secondo la LAINF.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per infortunio viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione contro gli infortuni respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia IGM	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia	1,346%	1,346%	2,692%

L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è stata stipulata con Allianz. In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario all'80% per 730 giorni a partire dal 1° giorno di malattia, o dal 3° giorno di malattia per i collaboratori CCL con salario orario. I collaboratori in età AVS ricevono le stesse prestazioni per un massimo di 180 giorni.

A partire dal 31° giorno dopo l'inizio dell'inabilità al lavoro, Allianz versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario annuo assicurato.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per malattia viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Zurigo, gennaio 2022